



COMUNE DI GALLESE

Provincia di Viterbo

COPIA

Deliberazione della Giunta Municipale

NR. 87 DEL 12-12-2025

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP)

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di Dicembre, alle ore 10:10, nella sala delle adunanze del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Giunta Municipale si è riunita in modalità mista nelle persone seguenti:

PIERSANTI DANILO	SINDACO	Presente	In Presenza
LATINI AMEDORO	ASSESSORE	Presente	Modalità telematica
MARIANI MORRIS	VICE SINDACO	Presente	Modalità telematica

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Con l'assistenza del SEGRETARIO DOTT. AVV. STEFANO ANGELETTI in presenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DANILO PIERSANTI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitori concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico Patrimoniale), di cui all'art. 1 commi 816 e segg. L. 160/2019, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2021 e ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 18.05.2022, recante "Approvazione

delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico)”, ai sensi art. 1 comma 816 e segg. Legge n. 160/2019 per l’anno 2022”;

Tenuto conto del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, da ritenersi riferito al complessivo gettito e, quindi, alla complessiva entrata finanziaria garantita ai comuni dall’applicazione delle pretese impositive previgenti al CUP, secondo l’interpretazione del suddetto principio fornita dalla Giurisprudenza;

Preso atto della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall’art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

Richiamato infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tenuto conto della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive;

Rilevato che, in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono rimaste fino ad oggi invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa. Appare dunque ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell’entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti;

Cio’ premesso, si ritiene necessario ed opportuno aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito;

Vista la proposta di Piano tariffario del canone unico annuale che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da allegati;

Preso atto che gli schemi tariffari proposti dagli uffici competenti, che costituiscano parte integrante della presente deliberazione, rispondono sostanzialmente alle esigenze dell’Ente e sono in linea con le disposizioni normative vigenti;

Visto l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamata inoltre la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto che il termine per approvare il bilancio di previsione riferito al triennio 2026-2028 da parte degli enti locali, è fissato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione di GM n. 61 del 20.07.2022;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE la modifica delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), ai sensi dell'articolo 1 comma 816 e segg. Legge n. 160/2019, come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate con il presente atto saranno annualmente e automaticamente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente", secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025;
- 3) DI DARE ATTO che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate del 10% ovvero in misura inferiore all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;
- 4) DI DARE ATTO che la modifica tariffaria è efficace dal 1° gennaio 2026;
- 5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- 6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, agli uffici comunali e al Concessionario del servizio.

ECONOMICO-FINANZIARIO:

Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

Gallese, 10-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA PAMELA ROSSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ECONOMICO-FINANZIARIO:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

Gallese, 10-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA PAMELA ROSSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

F.to SINDACO DANILO PIERSANTI

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. AVV. STEFANO ANGELETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

- ☐ Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Municipale è affissa all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- ☐ Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capogruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. AVV. STEFANO ANGELETTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- [] certifico che questa deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- [X] certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-12-2025 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. AVV. STEFANO ANGELETTI

Copia per uso amministrativo.